

Legge 26 novembre 2021 n. 206

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie

nonché in materia di esecuzione forzata

13 marzo 2023

2.

Le novità e il pensiero della riforma aspettando il giudice unico TPMF...

- riguarda solo la materia cosiddetta *de potestate* (art.330 seg. cod.civ) di competenza concorrente TO (separazioni ecc.) e TM
- TO assorbe alcune competenze del TM (le altre restano invariate anche per rito)
- nuovo procedimento di cognizione, rito unificato (contenzioso rigido) a TO e TM che continuano a funzionare sino a TPMF (2024- 2030)
- nuovo procedimento di attuazione dei provvedimenti nell'interesse dei figli e nuovi provvedimenti/sanzioni a genitore inadempiente
- nuovi compiti dei servizi socio sanitari
 - art. 473-bis.27 CPC, art.5-bis (affido a s.s.) e altre modifiche l.184/1983
 - possibili interlocuzione dei servizi con
 - PM (473-bis.3, e 13)
 - giudice del procedimento di attuazione (art.473-bis.38)

3.

Le ragioni della riforma il sistema precedente: critiche e attacchi

- competenza concorrente dei due tribunali e possibile conflitto decisioni
- critiche (studiosi processo civile)
 - procedura TM priva di norme e anomala rispetto al processo civile contenzioso (TO)
 - competenze e terzietà GO (collegio interdisciplinare)
 - ma interdisciplinarietà significativo strumento tutela minori (Corte Cost) e documento 2010 Consiglio Europa «giustizia a misura di minore»
- attacchi mediatici
 - TM e servizi sociali presentati come poteri incontrollati intrusivi nell'autonomia delle famiglie (casi clamorosi dagli anni '80 a pochi anni fa)
- progetti governativi per riforma bocciati (2003) e successivi (dal 2015)

4.

L'occasione della riforma

- COVID New Generation EU---- PNNR aprile 2021
 - per velocizzare/semplificare il nostro processo civile in generale (cognizione, esecuzione) e favorire i rapporti commerciali anche internazionali
- il Governo propone modifiche in base a progetti di riforma giacenti in Parlamento
- ripesca suoi progetti anche su processo minorile (in discussione dal 2015)
- nomina commissione estranea e ostile alla cultura minorile (TM)
- che tra giugno a ottobre 2021 formula legge delega
- e viene approvata nel novembre senza alcuna considerazione delle critiche argomentate dai giudici minorili

5.

Tempi di attuazione della riforma

- 1. modifiche introdotte dalla l.del. n.206/2021 con efficacia immediata
 - dal 22 giugno 2022
 - nuovo art. 38 disp. att. cod.civ. : competenza concorrente TM/TO
 - nuovo art.403 cod.civ. : si rinvia al seminario del gennaio 2022
 - nuovi art. 78 e 80 cod.pro.civ. : rappresentanza del minore nel processo, curatore speciale (si rinvia a relazione avv. Francesca Artoni)
 - altre disposizioni di minore portata
- 2. rito unificato per art. 330 segg cod.civ. a TO e TM
 - dal 28 febbraio 2023
- 3. istituzione di TPMF unico tribunale per le persone, i minorenni le famiglie
 - tra l'ottobre 2024 e il gennaio 2030

sempre che le modifiche ordinamentali siano rese possibili da finanziamenti che la stessa delega sembra precludere (clausola di invarianza finanziaria)

6.

Competenze TO e TM art. 38 disp. att. cod.civ. (disposizione transitoria finché non sarà attivo TPMF)

- **TM:** matrimonio minori, riconoscimento figlio da parte di genitore infrasedicenne, riconoscimento figli incestuosi, rapporti minori con ascendenti, decadenza e limitazione responsabilità genit. (personale e patrimoniale), autorizzazione al minore a proseguire esercizio impresa
- **TO :** separazione, divorzio, scioglimento unione civile, esercizio responsabilità genitori (316 cod.civ.) e **modifica delle relative condizioni (anche se date da TM)**, azioni di stato
- **Passano dal TM al TO** i procedimenti sulla responsabilità genitoriale (330 seg. Cod.civ.) instaurati anche su ricorso del PMM **quando al TO è pendente o è instaurato successivamente** un procedimento per separazione ecc.
 - entro 15 giorni il TM d'ufficio o su richiesta di parte emette provvedimenti temporanei e urgenti
 - trasmette gli atti al TO
 - i provvedimenti del TM mantengono efficacia sino a conferma o modifica da parte del TO
- **Passano dal TO al TM** i procedimenti per l'irrogazione di sanzioni per inadempimenti reciproci tra genitori quando al TM è pendente o instaurato successivamente un procedimento sulla responsabilità genitoriale (art. 330 seg cod.civ.)

7. TPMF

futuro unico tribunale per le persone i minorenni le famiglia

➤ Sezione distrettuale

- una in ciascuna delle 29 corti appello (come attuali TM)
- collegio con GO per materie esclusive TM : adozione, penale, amministrativi, sottrazione internazionale minori, m.s.n.a. --- impugnazione CA minori
- reclamo a collegio senza GO contro provvedimenti del monocratico circondariale (provvisori decisorio) e appello per definitivi

➤ Sezioni circondariali

- 140 (come attuali TO)
- 1° grado per competenze già del TO e TM (38 d.att. Cod.civ., 403cod.civ., affidamento fam., art.31 d.lvo 286/98) + GT
- giudice monocratico

8.

Nel frattempo TM e TO continuano a funzionare in modo autonomo con le modifiche introdotte da

- D. L.vo n. 149 (10/10/2022) definisce rito unificato
 - CPC, 2° libro, titolo 4° bis., da art. 473-bis, 473-bis.1 – 71, 473-ter
 - tempi del procedimento (novità per TM)
 - poteri d'ufficio del giudice e del PM (non è una novità nemmeno per TO)
 - procedimento di attuazione dei provvedimenti (novità)
 - responsabilità dei genitori per inadempienza (novità)
 - delimitazione compiti servizi psicosociali/affidamento a s.s. (novità)
- D. L.vo n. 151 del 10/10/2022 sull'ufficio per il processo per consentire :
 - ragionevole durata del processo
 - innovazione modelli organizzativi
 - più efficiente impiego delle tecnologie informatiche
 - quando funzionerà TPMF potranno farne parte anche i GO (art.15 ordinamento giudiziario)
- previsto per ora per TO non per TM

9.

Rito unificato dei procedimenti a TM e a TO

CPC libro 2°, titolo 4° bis.

art.473-bis, 473-bis,1-71 e 473-ter

➤ Giudice

- competenza per materia (vedi sopra art- 38 disp. att. cod.civ.)
- competenze per territorio (art. 473-bis.1)
 - luogo di residenza abituale del minore (permane per 1 anno se trasferimento non autorizzato)
- composizione art. 473-bis.15 decide il collegio che può
 - delegare a uno dei suoi membri la trattazione e l'istruzione
 - **salvo** 1^ udienza, udienza di rimessione in decisione e in cui si assumono provvedimenti temporanei
 - al TM i GO possono essere delegati per specifici adempimenti, **non** per ascolto minori e testimonianze
- poteri d'ufficio a tutela dei minori art.473-bis.2
 - nel rispetto del contraddittorio

➤ PM art.473-bis.3 e bis.13 (novità per TO)

- per esercizio azione può chiedere informazioni, acquisire atti, svolgere accertamenti avvalendosi di PG. e servizi socio sanitari assistenziali .
- ricorso : ha più o meno lo stesso contenuto del ricorso di parte (+ piano genitoriale) (art.473-bis.12)
- Il PM del TO ha gli stessi poteri del PMM

10. (Segue: rito unificato)

- tempi e calendario del processo (novità per TM)
473-bis.22 , 3° comma dopo i provvedimenti il giudice fissa udienza entro 90 gg
- ascolto del minore
 - 473-bis.4 no se il minore non vuole
 - 473-bis.5 modalità
 - 473-bis.6 minore che rifiuta genitori/e : presupposti, tempi ridotti
- mediazione art.473-bis.10 e possibile rinvio provvedimenti
- coordinazione genitoriale art.473-bis.26 (novità)
 - ausiliario del giudice tecnico di fiducia delle parti nominato su loro richiesta
- curatore del minore art.473-bis.7, 8 (Avv. Francesca Artoni)

Provvedimenti del giudice

- indifferibili art.473-bis.15
 - se pregiudizio imminente e irreparabile per minore
 - senza convocazione parti
 - decreto immediatamente esecutivo di presidente o giudice delegato
 - entro 15 giorni udienza per conferma modifica o revoca
- temporanei e urgenti art. 473-bis. 22, 23, 24
 - reclamabile al collegio entro 10 gg + appello e cassazione
 - sempre modificabili e revocabili nel corso del processo
- modificabilità provvedimenti art. 473-bis.29
 - quando sopraggiungono giustificati motivi
 - nuova domanda di parte o PM (anche su segnalazione s.s.)



12.

Segue: procedimenti in materia di persone minorenni famiglia al TM e al TO

Provvedimenti di incarico ai s.s.

- art. 473-bis.27
- il giudice che dà incarico ai s.s.
 - indica in modo specifico l'attività demandata
 - fissa termini per deposito relazioni periodiche e memorie di parte
- le relazioni devono tenere distinti
 - i fatti accertati, le dichiarazioni ricevute, le valutazioni
 - se riguardano profili di personalità, devono fondarsi su dati oggettivi e su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica
- le parti possono avere visione e copia delle relazioni e di ogni accertamento trasmesso al giudice , salvo che la legge disponga diversamente

13. affidamento al servizio sociale novità art 5 bis legge n.184/1983

- ▶ quando il minore si trova nelle condizioni previste per art. 333 cod.civ.
- ▶ quando limita responsabilità genitori il tribunale indica
 - ▶ Il soggetto collocatario del minore e gli atti che può compiere
 - ▶ gli atti che devono essere compiuti dal servizio sociosan. ex art 4, co 3 l. 184/1983 (programma)
 - ▶ gli atti che possono essere compiuti dai genitori, dal curatore (nomina necessaria)
 - ▶ i compiti del s.s. (art. 5, co.2)
 - ▶ durata non oltre 24 mesi
 - ▶ obbligo del SS di riferire ogni 6 mesi a tribunale o GT (affidam consensuale (??))
- ▶ il s.s. deve :
 - ▶ nei suoi compiti e scelte tener conto delle indicazioni dei genitori esercenti la resp. ,del minore e del curatore
 - ▶ entro 15 gg. dalla notifica del provvedimento comunicare il nominativo dei responsabili dell'affidam. al tribunale, ai genitori, agli esercenti la resp. gen., al collocatario, al curatore
- ▶ il ss può chiedere al giudice dell' attuazione i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore
- ▶ quando l'affidamento è disposto con provvedimento che definisce il giudizio la decisione è comunicata al GT per la vigilanza sulla sua attuazione

Modifiche affidamento familiare leggen.184/1983 (Art. 28 D.L.vo n.149/2022)

- L'affidamento familiare rimane sostanzialmente lo stesso (salvo per affido consensuale che può essere deciso da un solo genit se esercita in via esclusiva la responsab, art 4, co,1) Se c'è curatore deve essere sentito
- art. 2, comma 1.1 (nuovo)
 - divieto di affidare a parenti/affini di chi ha composto il collegio, del CTU e degli assistenti sociali
- art.2, comma 2-bis (nuovo)
 - divieto di inserire il minore in strutture o comunità pubbliche in cui siano in qualunque modo coinvolti parenti o affini , convivente, coniugi, di giudici, CTU o ass. soc che hanno partecipato al procedimento
- art.4, comma 4 (modificato)
 - nel provv. di affido deve essere indicata la presumibile durata rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della fam origine non oltre 24 mesi, prorogabile nel contraddittorio delle parti se la sospensione rechi grave pregiudizio al minore, su richiesta del PM a cui i SS devono segnalare prima del decorso del termine
- art. 4, comma 7 (ultimo) *parte aggiunta*
 - le disposizioni si applicano in quanto compatibili anche in caso di minori inseriti in comunità di tipo familiare o in istituto di assistenza pubblico o privato (?) ma decorsi 12 mesi il giudice verifica nel contraddittorio delle parti l'andamento del programma di assistenza. L'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza e l'opportunità della prosecuzione dell'inserimento



15. Disposizioni speciali

- Della violenza domestica o di genere (art. 473-bis. 40 - 46)
 - coordinamento con principi Convenzione Istanbul
 - Ordini di protezione da abusi familiari (art. 473-bis. 69 – 73)
 - coordinamento con norme penali
- 

Nuovo procedimento di attuazione dei provvedimenti sull'affidamento dei figli (art. 473-bis.38)

- se è in corso procedimento di merito il giudice dello stesso decide in composizione monocratica l'attuazione del provvedimento
- se il procedimento è terminato:
 - il giudice che ha dato il provvedimento (monocr) (o quello di nuova residenza minore) sentiti i genitori, il curatore, il PM, se non c'è conciliazione, determina (con ordinanza) le modalità di attuazione e adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse superiore del minore
- se si instaura tra le stesse parti giudizio su titolarità/esercizio responsabilità gen. (art.316 cod.civ.)
 - il giudice dell'attuazione anche d'ufficio, entro 15 giorni, adotta provvedimenti urgenti (che mantengono efficacia sino a modifica) e trasmette gli atti al giudice di merito
- l'attuazione in via di urgenza può essere disposta senza convocazione degli interessati
 - se c'è pericolo attuale e concreto (circostanze specifiche e oggettive) di sottrazione del minore o condotte che potrebbero pregiudicare attuazione
 - il giudice con decreto dispone modalità di attuazione
 - comparizione parti entro 15 giorni
 - all'udienza decide con ordinanza
 - contro cui può essere proposta opposizione

17.

Segue: nuovo procedimento di attuazione dei provvedimenti sull'affidamento figli art. 473-bis.38

- il giudice dell'attuazione
 - adotta i necessari provvedimenti temporanei
 - quando sorgono difficoltà che non ammettono dilazione
 - su richiesta anche verbale delle parti o degli ausiliari incaricati
- può autorizzare l'uso della forza pubblica
 - solo se assolutamente indispensabile con riguardo alla tutela della salute del minore
 - sotto la sua vigilanza
 - con l'ausilio di personale specializzato **anche sociale e sanitario** con ogni cautela

18.

Nuovi provvedimenti /sanzioni per genitori inadempimenti (art. 473-bis.39)

► Il giudice

► In caso di gravi inadempienze

- di natura anche economica
- o atti che arrechino pregiudizio al minore
- o che ostacolino l'affidamento o l'esercizio responsabilità genitori

► può d'ufficio :

- modificare i provvedimenti in vigore e «anche congiuntamente»
- ammonire il genitore inadempiente
- mettergli a carico una somma di denaro (ex art. 614-bis CPC)
- condannarlo al pagamento di una sanzione amministrativa (da 75 a 5.000 €)
- e al risarcimento danni subiti dall'altro genitore (a sua domanda)
- e subiti dal minore (d'ufficio)

19.

Riassumendo Ruolo dei servizi sociali e sanitari

- nei procedimenti ex art. 333 cod. civ.
 - richiesti dal PM
 - incaricati dal giudice con provvedimento anche di affidamento del minore (art.5-bis)
 - devono inviare relazione al giudice nel termine dato (473-bis..27, 1° co.)
- se incaricati di assistere per attuazione di provvedimenti
 - possono chiedere anche verbalmente al giudice provvedimenti
- una volta concluso il procedimento
 - non hanno iniziativa ma (come prima) possono chiedere al PM o alle parti (separazioni ecc.) o al curatore del minore, di proporre nuovo ricorso